



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 30/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 03/11/2015 al n. 144832, con la quale il Sig. Spinnato Domenico, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 13/03/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Spinnato Domenico ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTE la nota prot. n. 2200 del 17/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 30/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 114740 del 09/12/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 31/12/2020;
- VISTO il DA n. 1225 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 18/11/1987, reg. n. 32, fgl. n. 252, con il quale il Sig. Spinnato Domenico è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 31/05/1986 nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDG n. 7912 del 10/08/2004 con il quale il Sig. Spinnato Domenico, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001 l.r. n. 10/2000;
- VISTO il DDS n. 2803 del 04/05/2012 con il quale al Sig. Spinnato Domenico sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 4 e mesi 3;
- VISTO il Foglio matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che il Sig. Spinnato Domenico alla data del 30/12/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 30/12/2020	34	7	0
Servizio riconosciuto (DDS n. 2803 del 04/05/2012)	4	3	0
Servizio militare dal 10/10/1978 al 02/10/1979	0	11	23
Totale anzianità servizio utile a pensione	39	9	23

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Spinnato Domenico, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 22 DIC. 2020

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio